

Regolamento per il riconoscimento dei crediti

Approvato dal Consiglio Accademico del 21/12/2020

Emanato con decreto del Direttore n. 1/2021 del 12/01/21 prot. n. 281/B2

- Art. 1: premesse

Il presente regolamento si ispira ai principi, condivisi a livello europeo, che intendono favorire la qualità della formazione attraverso la trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento. Fra questi si sottolinea la necessità di un modello di insegnamento incentrato sullo studente nel quale si superi una didattica focalizzata solo sui contenuti disciplinari – che rimangono comunque fondamentali – e si sposti l'attenzione anche sulle competenze che lo studente deve sviluppare recuperando apprendimenti pregressi realizzati in contesti formali e informali.

Il riconoscimento dei crediti si applica nei casi di trasferimento da altre istituzioni in cui si sono già svolte attività formative. Vale anche per esperienze maturate al di fuori del contesto accademico e coerenti con il tipo di percorso intrapreso in un'istituzione AFAM.

Esso tiene conto in primo luogo della misura, convenzionalmente stabilita a livello internazionale, di 1 credito formativo pari a 25 ore di lavoro. Questa quota oraria comprende lezioni, esercitazioni, attività didattica generalmente intesa e studio a casa. Tale "unità di misura" si può rivelare utile anche per determinare l'ammontare di crediti relativi alle attività sottoposte alla procedura di riconoscimento.

- Art. 2: tipologia dell'attività accreditabile

I contenuti dell'apprendimento possono essere relativi a esperienze condotte in ambito **formale** oppure realizzate in contesto **informale** non specificamente concepite come forma di apprendimento. Rientrano nella prima tipologia le attività svolte in istituzioni AFAM o di livello universitario con il conseguimento di crediti formativi o anche senza crediti (è il caso, per esempio, di corsi di vecchio ordinamento). Alla seconda tipologia appartengono invece le attività esterne che si configurano come produzione artistica, pubblicazioni, attività didattica... In entrambi i casi tutte le attività per le quali si richiede l'accREDITAMENTO devono essere sempre documentate in modo eloquente e valido.

- Art. 3: apprendimento formale

Le attività formative completate in altro Istituto di alta formazione vengono automaticamente riconosciute dal Conservatorio di Udine con il riconoscimento dei crediti ottenuti. Si distinguono alcune fattispecie:

– art 3.1: perfetta corrispondenza fra campi disciplinari aventi denominazione simile

A questo riguardo possono verificarsi situazioni che, per comodità, si riassumono con alcuni esempi specifici:

a) l'attività X prevede 30 ore di lezione e 4 cfa nell'istituto di provenienza. La medesima attività viene invece svolta a Udine con lo stesso numero di crediti ma diverso numero di ore di lezione. In questo caso vengono comunque attribuiti 4 cfa;

b) l'attività X prevede 30 ore di lezione e 4 cfa nell'istituto di provenienza. La medesima attività a Udine contempla un numero superiore di crediti. In linea generale si terrà conto del rapporto fra ore di lezione e cfa in entrambe le istituzioni (ai sensi di quanto stabilito nel DM 154/2009) per verificare l'equipollenza dei crediti conseguiti con l'ammontare di quelli previsti al Tomadini. Laddove questa procedura non consentisse un'automatica conversione, il riconoscimento avverrà sentito il docente titolare (o i docenti titolari). Se risulti impossibile attribuire integralmente i crediti previsti al Conservatorio di Udine, possono essere previste attività integrative per raggiungere le competenze ritenute equivalenti al numero di crediti erogati;

c) l'attività X prevede 30 ore di lezione e 4 cfa nell'istituto di provenienza. La medesima attività a Udine contempla un numero inferiore di crediti. In questa evenienza, la parte eccedente viene di norma spostata nel campo delle attività a scelta dello studente.

– art. 3.2: campo disciplinare non presente nel piano di studi del Conservatorio di Udine

Il riconoscimento dei crediti conseguiti potrà produrre uno dei seguenti risultati:

1) la collocazione dello stesso nel settore artistico disciplinare di riferimento in sostituzione di altro campo disciplinare afferente allo stesso settore (es. *Letteratura dello strumento* in sostituzione di *Trattati e metodi*). In questo caso si richiede il parere del docente titolare (o dei docenti titolari);

2) l'aggiunta dei crediti nel campo delle attività a scelta dello studente.

– art. 3.3: attività estranea ai campi disciplinari previsti dal DM 90/2009 sulle declaratorie

Verificata la congruità dell'apprendimento maturato con le finalità del corso accademico frequentato, si terrà conto della coerenza delle competenze acquisite con la disciplina più pertinente compresa nel piano di studi. Anche in questo caso è richiesto un parere del docente o dei docenti titolari. Laddove non sia possibile ravvisare tale affinità i crediti conseguiti verranno considerati fra le attività a scelta.

Il possesso di un diploma accademico o di un diploma di laurea, ove non già valutato per il riconoscimento di crediti relativi a singole attività formative, produce l'attribuzione di 3 cfa computati nell'area delle attività a scelta dello studente. Si attribuisce un cfa aggiuntivo per ogni ulteriore titolo analogo di studio fino a un massimo di 5 crediti.

- Art. 4: insegnamenti particolari

Per gli insegnamenti afferenti al settore *Informatica musicale* il docente incaricato può attivare un test di ingresso valido ad attestare e accreditare eventuali competenze non certificate da adeguata documentazione. Sarà lo stesso docente a predisporre la prova di verifica finalizzata a misurare l'effettivo peso di tali competenze e a consentire di conseguenza specifiche modalità di frequenza alle lezioni o a permettere l'esonero dalle stesse.

Per quanto riguarda il settore *Lingua straniera comunitaria* le certificazioni attestanti il possesso di un livello B1 in una qualsiasi lingua comunitaria esonera lo studente dalla frequenza alle lezioni previste nel piano di studi del corso accademico di I livello e dà luogo all'attribuzione dei relativi cfa. Per le competenze richieste nel corso accademico di II livello e per altre disposizioni relative a questo settore disciplinare vale quanto disciplinato agli artt. 5.2 e 6.5 del Regolamento dei corsi accademici.

Agli studenti stranieri di madre lingua parlata nella Comunità Europea, iscritti al Corso accademico di II livello, assolti gli obblighi di conseguimento del livello B1 in una lingua comunitaria previsti per il corso accademico di I livello dal Regolamento dei corsi accademici, possono essere riconosciuti, su richiesta, i 5 cfa relativi alla conoscenza di una seconda lingua come disposto dall'art. 6.5 del Regolamento citato. Detto riconoscimento trova spazio nell'ambito delle attività a scelta.

- Art. 5: apprendimento informale

L'attività didattica svolta in scuole pubbliche e debitamente certificata viene di norma accreditata nel capo delle attività a libera scelta come attività di tirocinio. Anche la produzione concertistica, le pubblicazioni e l'attività di divulgazione rientrano fra le attività a scelta. Complessivamente il cosiddetto apprendimento informale non può produrre un totale di crediti superiore al 50% del totale previsto per le attività a scelta dello studente.

I criteri adottati per la valutazione di quest'attività sono riassunti in questa tabella:

MASTER CLASS	
Fino a 3 giorni	1 cfa
Da 4 a 10 giorni	2 cfa

Durata superiore a 10 giorni	3 cfa
CONCERTI DA CAMERA O RECITAL	
Fino a 3 date	1 cfa
Da 4 a 10 date	2 cfa
Più di 10 date	3 cfa
CONCERTI IN ORCHESTRA	
Fino a 10 date	1 cfa
Da 11 a 25 date	2 cfa
Più di 25 date	3 cfa
REGISTRAZIONI	
1 produzione	2 cfa
2 o più produzioni	3 cfa
PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE	
Fino a 3 titoli	1 cfa
Da 4 a 10 titoli	2 cfa
Più di 10 titoli	3 cfa
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA INTERNA	
Fino a 3 appuntamenti	1 cfa
Da 4 a 10 appuntamenti	2 cfa
Più di 10 appuntamenti	3 cfa
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO	
Per ogni anno scolastico	3 cfa
Per ogni periodo inferiore all'anno scolastico ma superiore a un mese	1 cfa

- Art. 6: responsabile della procedura

Il responsabile del riconoscimento dei crediti è il tutor coordinatore che può avvalersi della consulenza dei docenti delle discipline interessate alla procedura di accreditamento. Tale consulenza è obbligatoria nelle situazioni sopra descritte.

- Art. 7: conversione dei voti

Nei casi di apprendimento formale, i voti conseguiti negli esami sostenuti in altra istituzione vengono convertiti sulla base delle tabelle ECTS secondo quanto previsto dal progetto EGRACONS.

- Art. 8: scadenze

La domanda di riconoscimento dei crediti può essere presentata dallo studente solo una volta per ogni anno accademico. Il periodo è compreso fra il 10 ottobre e il 10 novembre. L'unica possibilità

aggiuntiva è concessa prima della Prova finale entro i termini stabiliti per l'iscrizione alla Prova stessa.

- Art. 9: ruolo del Consiglio accademico

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio accademico cui spetta anche la soluzione di eventuali criticità emerse dal lavoro del tutor, responsabile della procedura di accreditamento. Le modifiche al testo vigente possono essere avanzate dal tutor coordinatore o dai Consiglieri accademici sentito il tutor coordinatore.